



Sent. 161/2025

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

in composizione monocratica in persona del Giudice dr. Giuseppe Vella, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso rubricato al n. **23743** del registro di segreteria, istruttoria n. 180/2023/PRE depositato in data 05 luglio 2024, con cui la Procura regionale ha chiesto al Giudice designato, ai sensi degli artt. 141 e 144 del codice di giustizia contabile, di voler fissare con proprio decreto nei confronti dell'agente contabile esterno sig.ra Zoboletti Stefania, nata il 19 maggio 1966 a San Benedetto del Tronto, C.F. ZBLSFN66E59H769X, gestore della struttura ricettiva "Palazzina Magnolia", corrente in San Benedetto del Tronto (AP), via Ugo Bassi n. 13, un termine perentorio, decorrente dalla legale conoscenza dell'adottando decreto, per la presentazione al Comune di San Benedetto del Tronto dei conti giudiziali inerenti alla propria gestione per gli esercizi finanziari 2019 e 2020, disponendo, contestualmente, l'obbligo, a suo carico, di dare tempestiva notizia a questa Sezione Giurisdizionale dell'avvenuta presentazione dei conti medesimi.

Ciò, con la contestuale richiesta di applicazione di una sanzione pecuniaria, prevista dall'art. 141, comma 6, del decreto legislativo n.

	174/2016, nel caso di grave e ingiustificata omissione del deposito dei	
	conti entro il termine predetto.	
	VISTO il ricorso introduttivo del giudizio;	
	ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;	
	VISTI gli articoli 141, 142, 143 e 144 del codice di giustizia contabile;	
	UDITO nella Camera di Consiglio del 17 settembre 2025, con	
	l'assistenza del Segretario dr.ssa Maria Grazia Mariani, il	
	rappresentante del Pubblico Ministero nella persona della dr.ssa	
	Mariaconcetta Pretara; assente l'agente contabile e l'Amministrazione.	
	FATTO e DIRITTO	
	1. Con il ricorso in epigrafe, la Procura Regionale ha formulato al	
	giudice monocratico designato dal Presidente della Sezione	
	Giurisdizionale istanza per la fissazione di un termine per la	
	presentazione dei conti giudiziali sopra indicati.	
	Con decreto n. 104/2024 di questo Giudice, è stato fissato il termine per	
	la resa dei conti giudiziali sopra indicati.	
	Il Comune di San Benedetto del Tronto ha trasmesso la relativa	
	documentazione, tramite l'applicativo DAeD n. 89211 del 16 maggio	
	2025.	
	2. Nella camera di consiglio odierna, il Pubblico ministero ha concluso	
	per la cessata materia del contendere.	
	3. Dalla disamina degli atti, i conti giudiziali depositati dall'agente	
	contabile risultano parificati e corredati del parere dell'organo di	
	revisione interno.	
	4. Pertanto, per evidenti ragioni di economia processuale, tenuto conto	
	2	

anche di quanto sancito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. sez. I, 21 marzo 2005, n. 6071), unitamente a quanto statuito da questa Sezione secondo la quale il giudizio per resa di conto “....seppur caratterizzato da tale strumentalità rispetto al giudizio di conto vero e proprio, nondimeno tale procedimento ha natura giurisdizionale, la quale è ritraibile dalle norme che lo regolamentano in tutte le sue fasi e che, in particolare, determinano la sua definizione mediante la pronuncia di una sentenza, immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di un’udienza pubblica (art. 144 c.g.c.). Tale forma di definizione del giudizio per resa di conto, alla luce delle disposizioni di cui agli artt. 141 e ss. del c.g.c., non può subire variazioni a seconda del tipo di decreto che il giudice monocratico andrà ad assumere, in quanto dalla lettura dell’art. 144 non possono ricavarsi eventuali differenziazioni (in termini di definizione del giudizio) tra un decreto che accolga il ricorso ovvero lo rigetti.” (cfr. Sez. giurisdiz. Marche, 31 dicembre 2020, n. 198), deve procedersi, ai sensi dell’art. 144 c.g.c., alla definizione del giudizio, con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere.

Alla luce di quanto sopra esposto, anche a seguito delle richieste formulate in giudizio dalle parti, questo Giudice ritiene che, ferme ed impregiudicate le valutazioni sulla regolarità sostanziale dei conti nell’ambito della procedura prevista dagli articoli 145 e ss. c.g.c., deve procedersi, ai sensi dell’art. 144 c.g.c., alla definizione del giudizio, con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere.

Tenuto conto che della mancanza di contraddittorio nel presente giudizio per resa del conto non vi è luogo a provvedere sulle spese.

	La Corte dei conti	
--	--------------------	--

	Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche	
--	---	--

	definitivamente pronunciando	
--	------------------------------	--

	- dichiara estinto il giudizio per la resa del conto in epigrafe, per cessata	
	materia del contendere nei termini di cui in motivazione.	

	Nulla per le spese.	
--	---------------------	--

	Rimette gli atti al Magistrato relatore dei conti giudiziali.	
--	---	--

	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.	
--	--	--

	Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio del 17 settembre 2025.	
--	--	--

	Il Giudice monocratico	
--	------------------------	--

	(Giuseppe Vella)	
--	------------------	--

	f.to digitalmente	
--	-------------------	--

		Depositata in Segreteria il 19.9.2025
		Il funzionario amministrativo
		Maria Grazia Mariani - <i>f.to digitalmente</i>